

CITTA' DI CATANZARO

ORDINANZA DEL SETTORE

ATTIVITA" ECONOMICHE E SUAP

IL DIRIGENTE

Assume la seguente ordinanza avente per oggetto

[redacted] - sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni " 3 " (tre)

L'ordinanza viene iscritta nel registro delle ordinanze del Settore.

ORDINANZA

N° 39 DEL 19/10/2020

Cod. Profilo 136733

IL DIRIGENTE
DEL SETTORE ATTIVITA' ECONOMICHE E SUAP

PREMESSO che il Sig. [redacted] nato a [redacted] ivi residente in [redacted], è abilitato all'esercizio di vendita in forma itinerante di Tipo "B", nel settore alimentare (frutta e verdura), in forza della SCIA prot.n. 94123 presentata allo Sportello Unico SUAP del Comune di Catanzaro in data 08.10.2019;

DATO ATTO che il Comando di Polizia Locale in allegato alla nota prot. n. 65970 del 20.07.2020 ha trasmesso in copia, a questo Settore, il verbale n. 628 – n. Reg. Gen. 185/2020, del 17.07.2020, con il quale è stata contestata al Sig. [redacted] violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 08 del 12.02.2009, art. 28 c. 15 e 16 e art. 29 C. 2 D.lgs. 114/98 art. 11 c. 5 e art. 20 c. 3 L.R. 18/99 per il seguente motivo*: "titolare di autorizzazione su Aree Pubbliche esercitava l'attività in zona non consentita dal Comune con Ordinanza Sindacale "*;

CONSTATATO che dagli atti d'ufficio risulta che il Sig. [redacted] è stato sanzionato per aver commesso una precedente violazione, contestata in data 22.06.2020 con verbale n. 0072/A – Reg. Gen. n. 170/2020 per violazione dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2009 art. 28 c.15 e 16 e art. 29 D.Lgs. 114/98 art. 8 c.3 e art. 20 c. 3 lett. C L.R. 18/99., per il seguente motivo: *"Titolare di SCIA per il Commercio su Aree Pubbliche esercitava l'attività senza rispettare le prescrizioni di tempo stabilite dal Comune con Ord. Sindacale "*;

TENUTO CONTO:
- delle prescrizioni contenute a pagina 3, rispettivamente nel 1° e nel 2° capoverso dell'ordinanza sindacale n. 8 del 12.02.2009:
  - *"In caso di violazione della presente ordinanza è prevista la sanzione pecuniaria dell'importo ... omissis ..."*;
  - *"In caso di recidiva, l'organo di vigilanza procede alla sanzione accessoria della confisca della merce e delle attrezzature eventualmente utilizzate per commettere la violazione e la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a 20 giorni ai sensi dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 ... omissis..."*;
- dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98, secondo cui: *"In caso di particolare gravità o di recidiva il sindaco può disporre la sospensione dell'attività di vendita per un periodo non superiore a venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione"*;
- delle prescrizioni del vigente Regolamento che disciplina lo svolgimento delle attività commerciali;

DATO ATTO che:
- essendo avvenuta la contestazione di due violazioni nell'arco dello stesso anno, nel caso in questione si configura la fattispecie della recidiva per cui è applicabile la sanzione accessoria consistente nella sospensione temporanea dell'attività secondo le prescrizioni dell'art. 29 c. 3 del D.Lgs. n. 114/98 e dell'Ordinanza Sindacale n. 8 del 12.02.2009;

RITENUTO che possa, pertanto, essere disposta la sospensione dell'attività di vendita per una durata diversa e comunque inferiore alla misura massima, individuata in complessivi giorni "3 " (tre);

DATO ATTO che si prescinde dall'invio della comunicazione dell'avvio di procedimento ai sensi dell'art. 7 della L. 241/90 in quanto, nella specie trattasi di atto sanzionatorio, accessorio, il cui contenuto non potrebbe essere diverso da quello in concreto adottato ai sensi dell'art. 21 – octies, comma 2, della medesima L. 241/90;

VISTO il D.Lgs. n. 114/1998
VISTA la L. R. n. 18/1999
VISTA la Deliberazione di C.C. n. 2 del 23.03.2009 (Regol. Aree Pubbl.)
VISTA la Ordinanza Sindacale n. 8/2009
VISTO il D.Lgs. n. 59/2010;
VISTA la legge n. 241/90 e ss.mm.ii.
VISTA la legge n. 122/2010
VISTO il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii

Per quanto sopra

ORDINA

al Sig. [redacted], nato a [redacted] ivi residente in [redacted], la sospensione temporanea dell'attività di vendita in forma ambulante per un periodo di giorni "3 " (tre) decorrenti dal giorno successivo dalla notifica della presente ordinanza;

DISPONE

la notifica della presente ordinanza:
- al Sig. [redacted], in [redacted] - [redacted]

la trasmissione a mezzo pec:
- al Comando Polizia Municipale di Catanzaro;

la pubblicazione:
- all'Albo Pretorio e sul sito web dell'Amministrazione Comunale -

Il Comando Polizia Locale curerà il rigoroso rispetto dell'esecuzione della presente ordinanza e l'adozione dei provvedimenti di legge in caso di mancata osservanza della stessa.

AVVERTE

Che contro la presente ordinanza può essere proposto ricorso:
- entro 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Regionale Amministrativo Regionale (T.A.R.) ;
- entro 120 giorni dalla notificazione al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199;

Istruttore Amministrativo
Domenico Sorrentino

Istruttore Direttivo
Patrizia Cuccunato

Il Dirigente del Settore
Dott. Antonino Ferraiolo

Cod. Profilo 136733

REPUBBLICA ITALIANA

In nome della legge:

Comandiamo a tutti gli Ufficiali che ne siano richiesti e a chiunque spetti di mettere ad esecuzione il presente titolo, al Pubblico Ministero di darvi assistenza ed a tutti gli Ufficiali di Forza Pubblica di concorrervi quando ne siano richiesti legalmente.

IL DIRIGENTE

Dott. Antonino Ferraiolo

==========

Municipio Di Catanzaro

Il sottoscritto_____ Messo del Comune dichiaro di avere oggi _____ notificato la presente al nominato in oggetto per averne piena conoscenza di copia in mani di _____ che ha qui firmato in calce in segno di ricevuta.

Il Consegnatario

Il Messo Notificatore